



1257
4828 CECOH.
1265 BEP.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Marcello Diotaiuti, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2167 del R.G. 2011, avente ad oggetto *opposizione ad ingiunzione di pagamento*,

T R A

TIZIO, elettivamente domiciliato presso l'Avv. ..., dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine della citazione,

ATTORE - OPPONENTE

E

FALLIMENTO DELLA S.R.L. ALFA, elettivamente domiciliato presso l'Avv. ..., dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTO - OPPOSTO

Conclusioni dell'opponente: "Si riporta a tutte le precedenti deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni nonché all'atto di opposizione a D.I. e così precisa le conclusioni".

Conclusioni dell'opposto: "Precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa ha ad oggetto la domanda azionata in via monitoria dal fallimento della s.r.l. ALFA per il pagamento della somma di € 17.669,64 che assume dovuta a titolo di versamento in conto capitale dal socio TIZIO e l'opposizione proposta contro il conseguente decreto ingiuntivo da quest'ultimo, il quale deduce invece che la deliberazione assembleare dalla quale origina il credito è inesistente in quanto, essendo stata assunta con la partecipazione di uno soltanto dei due soci paritari, viola palesemente l'art. 34 dello statuto sociale, che prevede un quorum costitutivo di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

E' da premettere che la pretesa del fallimento ha il suo fondamento nella



deliberazione in data 24.5.2006 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2005, nel quale è esposto un credito della società verso i soci di € 35.339,29.

L'opponente deduce al riguardo che la deliberazione adottata in assenza della maggioranza prescritta per la valida costituzione dell'assemblea è carente dei requisiti minimi necessari per integrare il modello legale di una decisione assunta dai soci in ordine alle proposte indicate nell'ordine del giorno, ma l'assunto non può essere condiviso.

Già prima della riforma operata con il D. Lgs. n. 6 del 2003, secondo l'orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, era da escludere che una deliberazione adottata in difformità delle disposizioni di legge o dello statuto in materia di quorum deliberativi fosse riconducibile alla tipologia della inesistenza giuridica, trattandosi di atto formatosi nell'ambito di un'assemblea composta da soggetti legittimati ad assumerla e conclusasi con la proclamazione di un determinato risultato consacrato in un verbale debitamente assoggettato alla pubblicità legale da parte dell'organo a ciò deputato.

Oggi che la novellata normativa, attraverso la tipizzazione come ipotesi di nullità o di annullabilità dei vizi maggiormente rilevanti, ha mostrato la volontà di ridimensionare drasticamente lo spazio riservato alla categoria di creazione giurisprudenziale della inesistenza giuridica, l'inosservanza delle regole poste a presidio della valida costituzione del consesso assembleare può risolversi in un'inosservanza del modello legale o statutario, ma certamente non può condurre a conseguenze più radicali, pena la mortificazione delle fondamentali esigenze di certezza e di affidamento che ispirano la disciplina degli artt. 2377 e ss. del codice civile (cfr., in termini, Cass. 20.1.2011 n. 1361).

La deliberazione di approvazione del bilancio, essendo ormai decorsi i termini per la sua impugnazione, ha efficacia vincolante nei confronti dei soci in quanto, sebbene a norma dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili facciano prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti tra la società ed i suoi soci, i quali soggiacciono invece al principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari, valevole anche nei confronti degli assenti o dei dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nelle forme e nei termini previsti dalla legge (cfr. Cass. 10.11.2005 n. 21831, Cass. 11.9.1997 n. 8938 e Cass. 22.10.1991 n. 11207).



Le ulteriori (e diverse) ragioni addotte dall'opponente per contestare le risultanze del bilancio attengono sostanzialmente alla fittizia creazione di ragioni creditorie in realtà insussistenti e di conseguenza, pur rispecchiando il disordine registratosi nella società a causa dell'insanabile contrasto fra i soci, non possono evidentemente trovare ingresso in questa sede, essendo superate e travolte dalla inoppugnabilità della deliberazione assembleare.

L'opposizione è in definitiva infondata e va conseguentemente respinta.

Le seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 20.7.2012 n. 140.

P.Q.M.

il Tribunale rigetta l'opposizione proposta con citazione notificata il 6.4.2011 da **TIZIO** contro il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 17.669,64 ed accessori emesso il 4.2.2011 dal Giudice delegato al fallimento della s.r.l. **ALFA** e condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.A.P. -

Taranto, 8.6.2013

Il Giudice

12 GIU 2013

DEPOSITATA OGGI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
NELLA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo RUCCA)

FATTO AMMISSIVO
12 GIU 2013